

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON LE OO.SS. DELLA MEDICINA GENERALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI OPERANTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA LIGURIA AI SENSI DEL CAPO IV DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019-2021.

PREMESSE

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato in Conferenza Stato-Regioni rep. n. 51/CSR del 4 aprile 2024, al Capo IV – Assistenza negli istituti penitenziari - disciplina l'attività svolta dai medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all'interno degli Istituti penitenziari, denominati Medici di assistenza penitenziaria, per l'espletamento delle attività afferenti alla medicina generale, declinando agli Accordi Integrativi Regionali lo sviluppo delle modalità operative ed organizzative nel rispetto delle linee programmatiche definite dal livello nazionale.

Ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 e ss.mm.ii., i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.

Le finalità e gli obiettivi del presente accordo integrativo regionale (AIR) sono principalmente quelli di implementare tali livelli assistenziali conformandoli agli standard delle strutture territoriali liguri e di valorizzare la figura del medico operante negli istituti penitenziari che, oltre a garantire l'erogazione delle prestazioni incluse nei LEA, è chiamato a rapportarsi costantemente con la Direzione penitenziaria e a relazionare all'Autorità Giudiziaria.

Il presente accordo tiene altresì conto delle difficoltà che si riscontrano nell'assicurare il servizio di assistenza negli istituti penitenziari della Liguria, per carenza nella pianta organica e/o per indisponibilità di medici ad assumere incarichi presso dette strutture, e dello sforzo ed impegno richiesti ai medici ivi operanti spesso in sottorganico per garantire l'assistenza in un contesto in cui i rischi alla incolumità personale sono elevati.

Sulla base di siffatte premesse, le parti concordano quanto di seguito.

1. MEDICI OPERANTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. COMPITI E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'ACN MMG 04/04/2024, all'art. 71, comma 2, individua i compiti che i medici in rapporto di convenzione con il SSN operanti negli Istituti penitenziari sono tenuti ad espletare nello svolgimento della propria attività assistenziale a tutta la popolazione detenuta, garantendo, altresì, le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi e terapia previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

I medici che operano negli Istituti penitenziari svolgono la propria attività nel rispetto di tutte le norme deontologiche, civili e penali che regolano l'esercizio professionale nel Sistema Sanitario Nazionale e sono tenuti altresì al rispetto dei regolamenti penitenziari, così come sancito dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230.

Gli Accordi integrativi regionali regolamentano le attività di cui al Capo IV dei medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all'interno degli Istituti penitenziari, in relazione ai compiti di cui all'articolo 71 dell'ACN MMG 04/04/2024 e alla complessità della struttura penitenziaria, nell'ambito delle risorse determinate a livello regionale.

Al fine di garantire un miglior inquadramento clinico del paziente, ottimizzare l'adesione alla terapia, sviluppare il processo di adattamento e di uscita dal percorso penitenziario e prevenire situazioni critiche in relazione sia allo status di detenzione che derivanti da eventuali concomitanti patologie, si concorda sullo svolgimento, oltre ai compiti previsti dall'art. 71 del vigente ACN MMG, delle seguenti attività aggiuntive:

- a. gestione delle più comuni urgenze in ambito locale ed in collaborazione con i DEA di zona, anche con utilizzo di apparecchiature come point of care, ECG in rete (compatibilmente con la disponibilità delle



apparecchiature presso la struttura e a condizione, laddove previsto, che il medico sia adeguatamente formato per il relativo utilizzo), suture di ferite non complicate;

- b. gestione autonoma di pazienti tossico-alcol dipendenti, dal punto di vista assistenziale e farmacologico (farmaci sostitutivi oppiacei), in caso di indisponibilità occasionale del Ser.D;
- c. attività di prevenzione del rischio di autolesionismo e suicidario (compilazione di schede rischio suicidario)
- d. gestione del paziente con disagio psichico mediante osservazione sanitaria e specifici protocolli ove presenti;
- e. gestione del paziente nel post-operatorio con valutazione dei parametri vitali ed eventuale gestione delle medicazioni;
- f. studi di prevenzione delle malattie infettive su tutta la popolazione detenuta mediante effettuazione di esami specifici ed implementazione terapeutica;
- g. attività di consulenza specialistica tramite utilizzo della telemedicina e/o del teleconsulto al fine di ridurre gli accessi nei presidi ospedalieri;
- h. prestazioni di prevenzione primaria all'interno del Presidio (vaccinazioni);
- i. utilizzo di strumenti informatici e di registrazione di informazioni cliniche, solo a condizione che sia disponibile la cartella clinica informatizzata;
- j. raccolta dati per l'utilizzo ai fini statistici in risposta ai debiti informativi;

Trattamento economico

Per lo svolgimento delle attività previste ai sensi dell'art. 71 ACN MMG/2024 e di quelle individuate con il presente AIR, ai medici di assistenza penitenziaria convenzionati ai sensi del Titolo II, Capo IV dell'ACN MMG sono corrisposti:

- 1. € 24,25 – quale quota oraria nazionale di cui all'art. 75, comma 1 dell'ACN MMG/2024, per l'attività svolta ai sensi del Capo IV dell'ACN MMG,
 - 2. € 15,75 – quale quota oraria regionale aggiuntiva collegata ai compiti individuati e definiti dal presente Accordo Integrativo Regionale,
- pari ad un compenso orario omnicomprensivo di € 40,00 (€ 24,25 + € 15,75) al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico della Azienda.

Il suddetto trattamento economico è riconosciuto ai medici di assistenza penitenziaria ai sensi degli artt. 72 e 74 dell'ACN MMG 2024 e ai medici già operanti nel Servizio di assistenza negli Istituti penitenziari (ex SIAS) all'entrata in vigore dell'ACN MMG 2016 - 2018, ai quali è stato conferito un incarico convenzionale nelle more della regolamentazione di cui al Titolo II, Capo IV dello stesso ACN MMG.

La quota oraria regionale aggiuntiva sopra indicata viene riconosciuta ai medici per le attività di cui al presente accordo integrativo regionale e riassorbe le eventuali maggiorazioni orarie riconosciute ai sensi di precedenti disposizioni regionali e/o di eventuali accordi aziendali.

Le risorse di cui all'art. 75, comma 2, pari ad € 0,26 per ciascuna ora di incarico, vengono finalizzate alla remunerazione collegata alle funzioni di Responsabile/Referente di Presidio Penitenziario.

2. IL REFERENTE DEL PRESIDIO SANITARIO PENITENZIARIO

Ai sensi del comma 5 dell'art. 71, il "Servizio sanitario penitenziario" opera sotto la responsabilità di un medico



in servizio all'interno della struttura che coordina gli interventi delle professionalità sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche ospedaliere delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza.

In ogni Istituto penitenziario della Liguria è individuato un Presidio sanitario con la nomina del Referente.

Il Referente di presidio fa riferimento, per gli aspetti organizzativi, alla struttura aziendale per la Salute in carcere. In Liguria sono presenti n. 6 Istituti Penitenziari all'interno dei quali le competenti AA.SS. LL hanno presidi sanitari diversificati anche in relazione alla tipologia di detenuti accolti:

Tabella Istituti Penitenziari: tipologia e capacità di accoglienza:

AREA	ISTITUTO PENITENZIARIO	POPOLAZIONE adulta DETENUTA TOTALE		
		TIPOLOGIA	NUMERO DETENUTI (dato rilevato al 30/06/2024)	
			CAPACITA'	PRESENZE
ASL1	CC Imperia	Adulti	53	67
	CC Sanremo	Adulti	242	233
ASL2	CC Savona - chiusa a marzo 2016	--	--	---
ASL3	CC Genova Marassi	Adulti	535	679
	CC Genova Pontedecimo	Adulti (sez. F/M)	96 (43 donne)	156 (43 donne)
ASL4	CR Chiavari	Adulti	60	52
ASL5	CC La Spezia	Adulti	150	109

Qualora l'Azienda, nell'ambito delle proprie determinazioni, decida di individuare il Referente di cui al comma 5 dell'art. 71 ACN MMG/2024, tra i medici di cui al Capo IV dello stesso ACN, la procedura di designazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- il Referente dovrà espressamente accettare l'incarico ed essere disponibile a svolgere tale funzione e a garantirne il mantenimento per il periodo previsto;
- l'incarico ha una durata di norma triennale.

Il Referente, con comprovata esperienza, svolge, in particolare, ai sensi del citato art. 71 dell'ACN MMG, i seguenti compiti:

- garantisce la sua presenza secondo quanto stabilito in funzione della tipologia del presidio e le esigenze di servizio definite dall'Azienda di competenza;
- coordina gli interventi di tutte le professionalità sanitarie coinvolte e garantisce il regolare svolgimento delle attività previste dal modello organizzativo;
- definisce i generali bisogni assistenziali dei detenuti;
- sovrintende alla corretta compilazione dei diari clinici da parte di tutti gli operatori preposti e alla tenuta di tutta la documentazione afferente;
- relaziona all'Autorità Giudiziaria e/o al Direttore del carcere lo stato di salute del detenuto. In sua assenza la funzione può essere delegata ad altro medico del presidio;
- mantiene costanti rapporti con la direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche in ragione dell'alta complessità della gestione clinico-assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate.

Al Referente è corrisposta un'indennità mensile di coordinamento di Presidio calcolata sulla base del numero

3

dei detenuti, come di seguito indicato:

Tipologia strutture	Indennità mensile €
Istituti con n° detenuti inferiore a 100	100,00
Istituti con n° detenuti da 100 a 250	150,00
Istituti con n° detenuti da 251 a 500	200,00
Istituti con n° detenuti superiore a 500	250,00

La remunerazione come sopra determinata, destinata alla funzione di Referente è finanziata attraverso la quota assegnata agli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'articolo 75, comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale MMG.

Il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la funzione, valuta annualmente i risultati raggiunti e può procedere alla sostituzione del Referente anche prima della scadenza dell'incarico qualora si evinca una insufficiente gestione tecnico funzionale ed organizzativa, o per dimissioni dello stesso Referente.

Resta inteso che l'eventuale attribuzione delle funzioni di Referente dell'Area Sanitaria, laddove è stato designato un "medico incaricato" transitato dal Ministero della Giustizia come da DPCM 01 aprile 2008 resta in essere fino ad esaurimento del ruolo e mantiene lo stesso stato giuridico ed economico.

3. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

Ai sensi dell'art. 72 ACN MMG/2024, le Aziende valutano il fabbisogno di medici e verificano la possibilità di assegnare ore disponibili ai medici con incarico a tempo indeterminato, per realizzare il completamento orario, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti sul Bollettino Ufficiale. In caso di pubblicazione deve essere indicato un incarico di almeno 24 ore settimanali.

La procedura di conferimento degli incarichi vacanti viene svolta a cura dell'Azienda secondo i termini e i criteri previsti dall'art. 72 del vigente ACN MMG.

4. SOSTITUZIONI, INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E PROVVISORI

Ai sensi dell'art. 74 dell'ACN MMG/2024 il medico impossibilitato ad effettuare il turno assegnato deve darne comunicazione al Responsabile/Referente di cui all'articolo 71, comma 6, per la necessaria sostituzione.

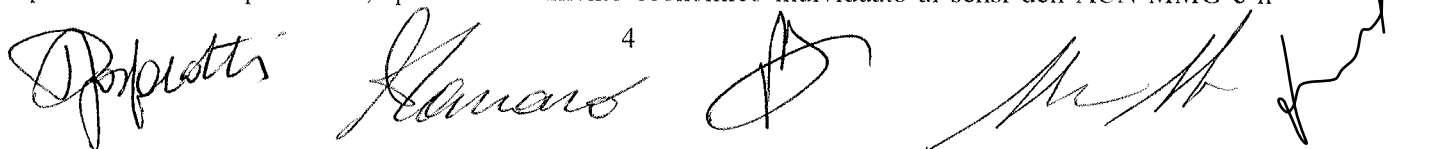
L'Azienda, in attesa del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui all'articolo 72 dell'ACN MMG/2024, può conferire incarichi provvisori, secondo l'ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6, per un periodo non superiore a dodici mesi, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda, in Regione e da ultimo fuori Regione.

L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.

Per sopravvenute esigenze di servizio o di altro genere, le Aziende possono conferire incarichi a tempo determinato della durata massima di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6 ACN MMG interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda stessa.

Alla sostituzione del medico sospeso dal servizio per le condizioni previste dall'art. 22 dell'ACN MMG, provvede l'Azienda con le modalità di cui ai precedenti commi.

Al medico di assistenza penitenziaria, per lo svolgimento degli incarichi di sostituzione e degli incarichi a tempo determinato e provvisori, spetta il trattamento economico individuato ai sensi dell'ACN MMG e il



compenso orario aggiuntivo di cui al presente AIR, a condizioni che nella convenzione stipulata sia previsto lo svolgimento delle attività aggiuntive individuate dal presente accordo integrativo regionale.

5. DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo regionale entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Norma Finale 1

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Regionale si fa rinvio alle norme di cui all'Accordo Collettivo Nazionale MMG.

Norma Finale 2

Con riferimento al compenso si precisa che la quota oraria nazionale verrà automaticamente e dinamicamente adeguata alle eventuali variazioni previste dai successivi AA.CC.NN. MMG fino alla stipula del nuovo AIR.

Norma Finale 3

Le prestazioni medico legali in favore del Corpo di Polizia Penitenziaria, da parte del personale medico operante negli Istituti Penitenziari, devono essere previste e disciplinate da apposite convenzioni fra ASL/Regione e Direzione Casa Circondariale e di reclusione /PRAP, da stipularsi ai sensi degli Accordi sanciti in Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 51/CU del 29/10/2009 e Rep. Atti 3/CU del 22/01/2015.

Letto e approvato.

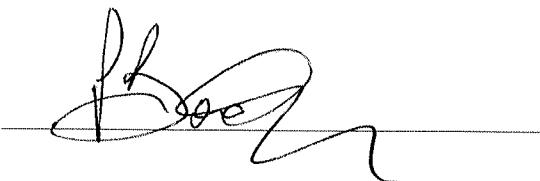
Genova, 25 LUGLIO 2025

Per la componente di parte pubblica

L'Assessore alla Sanità
Prof. Massimo Nicolò



Il Direttore Generale
Direzione Generale di Area
Salute e Servizi Sociali
Dott. Paolo Bordon



Per la componente di parte sindacale

F.I.M.M.G. Liguria
Il Segretario regionale
Dr. Andrea Carraro



S.NA.M.I. Liguria
Il Presidente regionale
Dr. Riccardo Campus



S.M.I. Liguria
Il Segretario regionale
Dr. Daniele Gasparotti



FMT Liguria
Dr.ssa Elisabetta Tassara

